

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1513

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

**dal Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi
di informazione e sicurezza**

(FRATTINI)

dal Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

e dal Ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2002

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801,
recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informa-
zione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	7
Disegno di legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge introduce modificazioni ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato. Le nuove disposizioni adeguano la riforma degli organismi di informazione e sicurezza alle esigenze derivanti dall'attuale scenario nazionale ed internazionale, limitando le modifiche a pochi ed essenziali punti.

A venticinque anni di distanza dall'entrata in vigore della legge n. 801 del 1977, e dopo innumerevoli e qualificati contributi e progetti, il disegno di legge odierno si propone, secondo le linee guida approvate qualche mese fa dal Comitato interministeriale per l'informazione e la sicurezza ed ampiamente condivise dal Comitato parlamentare di controllo, di aggiornare ed integrare l'impianto complessivo della normativa vigente, tuttora pienamente valido, in riferimento ad alcuni temi fondamentali.

Pertanto, le linee guida a cui si ispira il presente disegno di legge sono le seguenti:

a) il cambio della impostazione di cultura dell'*intelligence*, sulla base del quale le informazioni sono il «prodotto» di ricerche, analisi, scambi cooperativi con gli alleati e sono necessarie per le scelte del Governo sulla prevenzione degli attacchi alla sicurezza dei cittadini nei settori più diversi (attentati tradizionali, uso degli strumenti chimici e biologici, attacco ai centri informatici e delle alte tecnologie, minaccia economico-finanziaria alla stabilità);

b) la garanzia della piena funzionalità, per cui se le informazioni e le azioni dei Servizi rispondono al bene supremo della sicurezza dello Stato, non è possibile applicare ad esse parametri rigidi, giuridico-formali,

bensì verificarne la rispondenza o meno alle finalità concrete derivanti da indirizzi generali che spetta al Presidente del Consiglio dei ministri definire;

c) in materia di coordinamento, il principio cardine su cui ruota il complesso delle disposizioni della legge n. 801 del 1977, secondo cui al Presidente del Consiglio dei ministri spettano i poteri di alta direzione e coordinamento della politica informativa e di sicurezza;

d) la previsione, con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di procedure di selezione e di assunzione nei Servizi di personale estraneo alle pubbliche amministrazioni: dal 1995, infatti, sono state sospese le assunzioni dirette di personale estraneo alle pubbliche amministrazioni. Si è proceduto pertanto solo attraverso l'altra forma di reclutamento prevista, vale a dire forme di immissioni «fuori ruolo» di militari e appartenenti a forze di polizia o alle altre pubbliche amministrazioni (ciò ha comportato inevitabilmente carenze funzionali nei Servizi: mancano analisti economico-finanziari, esperti di lingue orientali e medio-orientali, esperti di tecnologie innovative, vale a dire quelle professionalità particolarmente necessarie all'attività dei Servizi ma difficilmente reperibili o disponibili nella pubblica amministrazione; si è inoltre largamente operato con personale che per professionalità ed esperienza applica metodi militari o di polizia in organi che non sono né forze armate né forze di polizia, ma ricercatori di informazioni e analisti delle notizie raccolte per riferire al Governo o alle Forze armate e di polizia).

Altra questione di rilievo su cui è incentrato il disegno di legge è quella delle garanzie funzionali per il personale dei Servizi, in

presenza di determinate circostanze. Infatti, a differenza di quanto accade nei principali paesi occidentali (ad esempio USA, Germania, Gran Bretagna), se, eseguendo un ordine, un agente di Servizio «sotto copertura» compie violazioni necessarie per la sicurezza nazionale (ad esempio rubare documenti riservati per un piano terroristico, intercettare un sospetto terrorista e così via), in Italia non c'è alcuna protezione giuridica e, se scoperta, il pubblico ministero di turno porta in giudizio la persona, con il suo nome e la sua immagine, «bruciando» un agente e magari esponendolo a rischio grave. L'unica «difesa» è l'opposizione del segreto di Stato che, essendo un rimedio di particolare significatività, è da usare in casi assolutamente eccezionali e non per difendere agenti che hanno commesso piccole violazioni.

Il presente intervento normativo è volto all'introduzione di una speciale causa di giustificazione per rendere non punibili le violazioni commesse per ragioni di sicurezza nazionale, delle quali il Governo possa assumere motivatamente la responsabilità. Vengono individuati i beni la cui tutela penale deve continuare a prevalere rispetto alla possibilità di opporre la speciale causa di giustificazione e sono fatti salvi in ogni caso i diritti all'integrale indennizzo a favore dei terzi eventualmente danneggiati dall'attività autorizzata degli agenti dei Servizi.

Sono fatti salvi, in ogni caso, la tutela penale di beni giuridici che non possono essere aggrediti dall'attività scriminata ed il diritto all'integrale indennizzo a favore dei terzi danneggiati dall'attività autorizzata.

Infine, il presente disegno di legge interviene sulla disciplina del segreto di Stato e sulle modalità di tenuta dei documenti classificati, prevedendo un limite generale di tempo (15 anni, come avviene negli USA) dalla data di opposizione, decorso il quale il segreto di Stato non può più essere legittimamente opposto. È fatto salvo, in ogni caso, il potere del Presidente del Consiglio

dei ministri, da esercitare motivatamente, di prolungare il suddetto periodo.

Quanto alle disposizioni dei singoli articoli, va specificato che:

- l'articolo 1, relativo al Comitato interministeriale per la sicurezza, già disciplinato dall'articolo 2 della legge n. 801 del 1977, ne modifica la composizione (limitata, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, ai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze) e ne specifica le attribuzioni, prevedendo che esso coadiuvi il Presidente del Consiglio dei ministri nell'elaborazione degli indirizzi generali in materia di politica informativa per la sicurezza;

- l'articolo 2, relativo al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS) e alla Segreteria generale del Comitato, già disciplinati dall'articolo 3 della legge n. 801 del 1977, ne specifica i rispettivi compiti, prevedendo, in particolare, per la Segreteria generale del CESIS l'istituzione alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri;

- l'articolo 3, relativo al personale dei Servizi per l'informazione e la sicurezza, già disciplinato dall'articolo 7 della legge n. 801 del 1977, rinvia ad un provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza, la determinazione delle procedure di reclutamento e di selezione di tale personale, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento del medesimo personale;

- l'articolo 4 inserisce, dopo l'articolo 10 della legge n. 801 del 1977, una serie di articoli:

● l'articolo 10-*bis* introduce una speciale causa di giustificazione per il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ovvero, in casi di eccezionale necessità, per persone estranee ai Servizi il cui intervento risulti indispensabile. La norma prevede, infatti, che non sia punibile il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza

che tenga una condotta costituente reato durante la predisposizione o l'esecuzione di operazioni deliberate ed autorizzate, per il raggiungimento delle finalità istituzionali, a norma dei successivi articoli. La stessa norma prevede, altresì, che questa speciale causa di giustificazione non operi se la condotta costituente reato configuri delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche;

● l'articolo 10-ter, comunque, stabilisce che il ricorso ad un condotta costituente reato, non punibile per la speciale causa di giustificazione di cui sopra, è consentito solo se concorrono tre condizioni: a) la condotta era indispensabile per ottenere il risultato che l'attività dei Servizi si prefigge; b) il risultato non era perseguibile in altro modo; c) la condotta era adeguata al raggiungimento del fine;

● l'articolo 10-quater prevede modalità e condizioni con cui il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della richiesta del direttore del Servizio interessato, o il direttore stesso, nei casi di assoluta urgenza, autorizzano le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione e l'esecuzione delle operazioni stesse;

● l'articolo 10-quinquies introduce una pena detentiva (da due a cinque anni) per il personale dei Servizi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

● l'articolo 10-sexies disciplina la possibilità per il direttore del Servizio di opporre l'esistenza della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria, che, su richiesta di quest'ultima, dovrà essere successivamente confermata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Di fronte a tale conferma, l'autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, o, in caso contrario, può interrompere le indagini ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione; in caso di conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato,

la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

● l'articolo 10-septies prevede, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, la possibilità per i direttori dei Servizi di consentire al personale dei Servizi medesimi di usare in ogni sede documenti di identificazione contenenti indicazioni diverse da quelle reali, nonché altri documenti o certificati di copertura;

● l'articolo 10-octies prevede, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, la possibilità per i direttori dei Servizi di disporre l'esercizio di attività economiche in Italia o all'estero, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o delle relative operazioni di copertura;

● l'articolo 10-nonies prevede che l'autorità giudiziaria adotti adeguate tutele per il personale dei Servizi, nel caso in cui debba rendere dichiarazioni in sede di procedimento penale;

- l'articolo 5, relativo al Comitato parlamentare, sostituendo l'attuale articolo 11 della legge n. 801 del 1977, disciplina gli obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento in materia di politica informativa e di sicurezza e prevede che i Presidenti delle Camere adottino, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, misure idonee ad assicurare la segretezza delle informazioni riservate trasmesse al Comitato;

- l'articolo 6, sostituendo l'articolo 12 della legge n. 801 del 1977 ed aggiungendo nuovi articoli, prevede la disciplina di acquisizione di documenti o atti in possesso dei Servizi da parte dell'autorità giudiziaria (articolo 12-quater) e soprattutto, modifica la disciplina del segreto di Stato, prevedendo, in particolare, che:

sono coperti dal segreto di Stato le notizie, gli atti, i documenti, le attività o altre cose, la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti autorizzati, mette in pericolo o danneggia ta-

luni valori costituzionalmente tutelati, quali l'integrità e l'indipendenza della Repubblica, la difesa delle istituzioni democratiche, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, la difesa militare, gli interessi economici del paese;

la procedura per l'apposizione del segreto di Stato è disposta dal Presidente del Consiglio nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza;

il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi 15 anni dalla sua apposizione, tranne per gli atti, documenti, cose o informazioni particolarmente sensibili (ad esempio sistemi di sicurezza militare);

l'opposizione del segreto di Stato avviene ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale;

- l'articolo 7 introduce modifiche al codice di procedura penale in funzione di raccordo con la nuova disciplina recata dalla legge n. 801 del 1977. In particolare: *a*) inserendo il comma *3-bis* all'articolo 202 del codice di procedura penale, si disciplina la possibilità per l'autorità giudiziaria di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nel caso in cui ritenga ingiustificata o immotivata l'opposizione del segreto di Stato; *b*) aggiungendo i commi da *1-bis* a *1-quater* all'articolo 204 del codice di procedura penale, si è previsto che non ricadono nell'ambito

del segreto di Stato i fatti, le notizie, i documenti o le cose relativi a condotte poste in essere da parte degli appartenenti ai Servizi in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione, introdotta dal presente disegno di legge; *c*) inserendo il comma *3-bis* all'articolo 327-*bis* del codice di procedura penale, si prevede l'opponibilità della speciale causa di giustificazione per gli appartenenti ai Servizi anche all'avvocato difensore o ai soggetti da lui incaricati nell'ambito delle investigazioni di parte;

- gli articoli 8 e 9 armonizzano, rispettivamente, al testo del nuovo codice di procedura penale ed a quello del presente disegno di legge, l'obbligo del Presidente del Consiglio dei ministri di dare informazione della conferma dell'opposizione del segreto di Stato al Comitato parlamentare di controllo (articoli 16 e 17 della legge n. 801 del 1977);

- l'articolo 10 abroga formalmente gli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 801 del 1977, in quanto già superati in materia dalla vigente disciplina codicistica processuale.

Il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e pertanto non è stata redatta la relativa relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

A) *Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente*

Il presente disegno di legge introduce modificazioni ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante «Istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato». Le nuove disposizioni adeguano la riforma degli organismi di informazione e sicurezza alle esigenze derivanti dall'attuale scenario nazionale ed internazionale, limitando le modifiche a pochi ed essenziali punti.

Ciò nella consapevolezza che soluzioni innovative di grande impatto, ricomprendenti tra l'altro una revisione delle competenze tra i due Servizi, al momento appaiono non opportune, potendo comportare, almeno in una prima fase di riorganizzazione, un indebolimento degli apparati.

In materia di coordinamento, si è riconfermato il principio cardine su cui ruota il complesso delle disposizioni della legge n. 801 del 1977, secondo cui al Presidente del Consiglio dei ministri spettano i poteri di alta direzione e coordinamento della politica informativa e di sicurezza.

Muovendo da questa premessa e avuto riguardo all'obiettivo di recuperare tutta la funzionalità possibile al comparto, si è pensato di intervenire sui due organismi collegiali Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS) e Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle prerogative suddette.

Le modificazioni introdotte, comunque, non alterano il quadro di riferimento delle responsabilità ai diversi livelli politici e tecnico - operativi, che continuano a rimanere in capo agli stessi soggetti di cui alla legge n. 801 del 1977, né gli assetti e gli equilibri tra i diversi poteri dello Stato.

Infine, per garantire il raccordo della disciplina introdotta con le modifiche alla legge n. 801 del 1977 con la disciplina del codice di procedura penale, relativamente all'opponibilità del segreto di Stato durante un procedimento penale, l'articolo 7 del presente disegno di legge interviene con la tecnica della novella sugli articoli 202, 204, 256 e 327-bis del codice medesimo.

B) *Necessità dell'intervento normativo*

Lo schema di disegno di legge procede dalla necessità, palesatasi indifferibile dopo gli avvenimenti internazionali dell'11 settembre 2001, di

pervenire in tempi ristretti ad una modifica della legge 24 ottobre 1977, n. 801, almeno per quegli aspetti più direttamente incidenti sulle attività degli organismi di informazione e sicurezza, rafforzandone principalmente il coordinamento, potenziandone l'operatività ed apprestando per gli appartenenti un sistema di «garanzie funzionali» che, a determinate condizioni, fornisca loro una particolare tutela, in ragione di condotte poste in essere esclusivamente nell'esercizio di compiti istituzionali e riconducibili, sia pure formalmente, al novero di quelle penalmente perseguibili. Vengono altresì previsti limiti di durata al segreto di Stato e, per certi versi, vengono meglio rimodulati i rapporti con l'Autorità giudiziaria.

C) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento non ha alcuna incidenza sull'ordinamento comunitario.

D) *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni e della coerenza con fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali*

L'adeguamento dei suddetti strumenti normativi non pone alcuna questione in merito alla compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e alla coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

E) *Verifica della giurisprudenza costituzionale*

Con riferimento alla giurisprudenza costituzionale in materia, si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977.

2. ELEMENTI DI DRAFTING NORMATIVO

A) *Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo*

Nel presente disegno di legge non sono state introdotte nuove definizioni normative.

Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni

I riferimenti normativi presenti nel testo tengono conto delle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente disegno di legge interviene con la tecnica della novella legislativa sulla legge n. 801 del 1977, in particolare sugli articoli 2, 3, 7, 10, 11, 12, 16 e 17. Sono stati inoltre introdotti articoli aggiuntivi:

- a) dopo l'articolo 10, gli articoli da 10-bis a 10-nonies;*
- b) dopo l'articolo 12, gli articoli da 12-bis a 12-quater.*

Infine, per garantire il raccordo della disciplina introdotta attraverso le modifiche alla legge n. 801 del 1977 con la disciplina del codice di procedura penale, relativamente all'opponibilità del segreto di Stato durante un procedimento penale, l'articolo 7 del presente disegno di legge interviene con la tecnica della novella sugli articoli 202, 204, 256 e 327-bis del codice medesimo.

C) Individuazione di effetti abrogativi espressi o impliciti

Non vi sono effetti abrogativi impliciti. Le abrogazioni previste dal presente disegno di legge sono tutte indicate all'articolo 10 del testo e sanano una asistematicità dell'ordinamento, in quanto riguardano disposizioni già superate nei loro contenuti dalla vigente disciplina.

3. VERIFICA DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO

Il presente disegno di legge non apporta modifiche organizzative al sistema dei Servizi per l'informazione e la sicurezza né agli organismi che costituiscono tale sistema.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Comitato interministeriale per la sicurezza)

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel primo comma, il Comitato coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Il Comitato svolge altresì gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e delle finanze.».

Art. 2.

(Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

«Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) la verifica ed il controllo dell'attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) l'elaborazione e l'aggiornamento dei quadri generali di situazione e di previsione,

da comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, relativi all'informazione ed ai profili di rischio, sulla base dei contributi forniti preventivamente dai Servizi di cui agli articoli 4 e 6;

c) l'azione di coordinamento nell'ambito della cooperazione internazionale;

d) la definizione dei criteri per l'archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nonché la vigilanza ed il controllo sugli archivi dei predetti organismi, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori;

e) le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza. i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale».

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

«La Segreteria generale del Comitato, istituita alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

«L'organizzazione interna e l'articolazione delle funzioni della Segreteria generale del Comitato di supporto alla attività del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, e del Comitato medesimo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.».

Art. 3.

*(Personale dei Servizi di informazione
e sicurezza)*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

«Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità più idonee alla formazione e all'aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego».

Art. 4.

(Garanzie funzionali)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis. - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che tiene una condotta costituente reato durante la predisposizione o l'esecuzione di operazioni deliberate ed autorizzate, per il raggiungimento delle finalità istituzionali, a norma degli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies.

2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche.

3. Non si applica, altresì, per i delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che essi configurino condotte di favoreggia-

mento personale o reale, connesse o strumentali ad operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 10-*quater*, sempre che tale favoreggiamento non si realizzi attraverso false dichiarazioni alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagioni uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti.

4. Se, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da persone non appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza e risulta che il ricorso ad esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, agli appartenenti ai predetti Servizi.

Art. 10-*ter*. - 1. La speciale causa di giustificazione prevista dall'articolo 10-*bis* si applica solo quando il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compie attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 10-*quater*, a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 e documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi.

2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell'articolo 10-*bis* è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti:

- a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge;
- b) il risultato non è diversamente perseguibile;
- c) la condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine.

Art. 10-*quater*. - 1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 10-*ter*, il Presidente

del Consiglio dei ministri autorizza le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione ed esecuzione delle operazioni stesse.

2. Sentito il Ministro competente, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in merito alla richiesta del direttore del Servizio interessato, trasmessa tramite la segreteria generale del CESIS.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio interessato autorizza le attività di cui all'articolo 10-ter e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, tramite la Segreteria generale del CESIS, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti e sentito il Ministro competente, ratifica il provvedimento.

4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente adottano le necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria.

5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 10-bis è conservata in apposito schedario segreto unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate secondo le norme organizzative dei Servizi per le informazioni e la sicurezza.

Art. 10-quinquies. 1. Il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 10-sexies. 1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 10-bis ed autorizzati ai sensi degli articoli 10-ter e 10-quater sono iniziate indagini preliminari,

il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica sospende immediatamente le indagini e richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza.

3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-*bis* è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede, il quale sospende immediatamente il giudizio.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di controllo nella relazione al Parlamento. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, l'autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell'articolo 202, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In caso contrario, il procuratore della Repubblica interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L'autorità giudiziaria dispone, altresì, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non sia risolto il conflitto di attribuzione. È fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati.

6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza stabilite dalla Corte costituzionale stessa.

7. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta dal personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l'interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone la verifica di cui al comma 2.

Art. 10-*septies*. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente, può disporre o autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE perché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza usino, in ogni sede, documenti di identificazione contenenti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 10-*bis*, può essere disposta o autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso i Servizi che procedono all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente Servizio. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

Art. 10-*octies*. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente e sentito il CESIS, può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche nell'ambito del territorio nazionale o all'estero, sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura.

2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11.

Art. 10-*nonies*. - 1. Quando nel corso di un procedimento penale debbono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.».

Art. 5.

(Obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento. Il Comitato parlamentare)

1. L'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e di sicurezza e sui risultati ottenuti.

2. Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

3. A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la Segreteria generale del CESIS, e al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 informazioni sulle strutture dei Servizi e sulle attività svolte, comprese quelle compiute in forma simulata, accertando l'esistenza delle prescritte autorizzazioni. Può altresì formulare proposte e rilievi.

4. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 fornisce le informazioni richieste.

5. Il contenuto delle informazioni di cui al comma 3 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l'apporto dei Servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle articolazioni operative, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica, e, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti di cui al comma 5.

7. Nella ipotesi di cui al comma 6, il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

8. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 7 allorché alla richiesta di informazioni non segua risposta, ovvero non sia stata opposta l'esigenza di tutela del segreto, entro il termine di sei mesi.

9. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del comma 3, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.

10. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, promuovono l'adozione di misure idonee ad assicurare la tenuta della riservatezza delle informazioni classificate trasmesse al Comitato parlamentare.».

Art. 6.

(Tutela del segreto di Stato)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dai seguenti:

«Art. 12. - *I.* La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli articoli 12-*bis* e 12-*ter*.

2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, l'indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa militare, gli interessi economici del paese.

3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno necessità assoluta di accedervi.

4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

Art. 12-*bis*. - *I.* Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di

segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto ai beni di cui all'articolo 12, comma 2.

2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, ai sensi del comma 1, anche se acquisiti dall'estero.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti al comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atti, documenti o cose contenenti informazioni che attengono ai sistemi di sicurezza militare, o relative alle fonti e all'identità degli operatori dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ovvero informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l'incolumità o la vita di appartenenti ai predetti Servizi o di persone che hanno legalmente operato per essi o che sono pervenute con vincolo di segretezza da altri Stati, nonché le informazioni che riguardano la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso, la struttura organizzativa e le modalità operative del SISMI e del SISDE, e, comunque, ad ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni.

5. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, dopo quaranta anni sono versati, previa declassifica, all'archivio di Stato.

6. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, può derogare alla disposizione di cui al comma 5, per un periodo comunque non superiore a dieci anni e limitatamente ai casi di cui al comma 4.

Art. 12-ter. - 1. L'opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle informazioni da proteggere e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.

Art. 12-quater. - 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa nella disponibilità dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica specificamente nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.

2. L'attività di acquisizione non può in nessun caso essere eseguita direttamente presso le dipendenze o le strutture periferiche dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ma esclusivamente presso le rispettive sedi centrali.

3. L'autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta impossibilità, procede personalmente e sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

4. L'autorità giudiziaria, quando ritiene che i documenti, le cose o gli atti esibiti siano diversi da quelli richiesti od incompleti, procede a perquisizione e, eventualmente, a sequestro, ai sensi degli articoli da 247 a 262 del codice di procedura penale, informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originato da un organismo di informazione

e sicurezza estero, ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale, trasmesso con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa è immediatamente inviato al Presidente del Consiglio dei ministri perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'ente originatore per le relative determinazioni.

6. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Nelle ipotesi previste nel comma 6, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tale caso trovano applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato. L'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa, quando il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini, l'autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del Consiglio dei ministri all'accesso diretto al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.».

Art. 7.

(Modifiche ed integrazioni al codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo fatto.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli indicati nel comma 1 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, esperita l'apposita procedura prevista dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, il Presidente del Consiglio dei ministri ha escluso l'esistenza della speciale causa di giustificazione o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell'autorità giudiziaria il conflitto di attribuzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 202.

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza.

1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declas-

sificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«4-bis. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 202, comma 3-bis.».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 327-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nello svolgimento delle investigazioni di cui al comma 1, all'avvocato difensore e ai soggetti da lui incaricati è sempre opponibile la speciale causa di giustificazione per il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 1, della legge 24 ottobre 1977, n. 801».

Art. 8.

*(Informazione della conferma
dell'opposizione del segreto di Stato)*

1. All'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole «dell'articolo 352» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 202 e 256».

Art. 9.

*(Informazione dell'opposizione
del segreto di Stato)*

1. All'articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «ai sensi degli articoli 11 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli articoli 11 e 16».

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.